



## **Il divieto delle punizioni corporali ed altre forme di punizioni umilianti e degradanti nei confronti dei bambini e della bambine**

Save the Children è impegnata in tutto il mondo per l'eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti dei minori, incluse le punizioni fisiche o corporali e le altre forme di punizioni umilianti e degradanti.

In particolare Save the Children facilita, tramite percorsi educativi, riforme normative ed altri tipi di iniziative, la promozione del processo volto all'abolizione delle punizioni corporali in tutti i contesti, compreso quello familiare e scolastico, in quanto lesive del diritto fondamentale dei minori al rispetto della loro integrità fisica e dignità umana.

### **Definizione di punizioni corporali**

Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia definisce **le punizioni corporali** come "qualsiasi punizione per la quale viene utilizzata la forza fisica, allo scopo di infliggere un certo livello di dolore o di afflizione, non importa quanto lieve. Nella maggior parte dei casi consiste nel colpire ("picchiare", "schiaffeggiare", "sculacciare") i bambini, utilizzando la mano o un utensile – frusta, bastone, cintura, scarpa, cucchiaio di legno, ecc. Può però anche consistere, per esempio, nel dare calci, scossoni, spintoni al bambino, oppure graffiarlo, pizzicarlo, morderlo, tirargli i capelli o le orecchie, obbligarlo a restare in posizioni scomode, provocargli bruciate, ustioni o costringerlo con la forza ad ingerire qualcosa (per esempio, sciacquargli la bocca con il sapone o fargli inghiottire spezie piccanti). Il Comitato ONU ritiene che la punizione corporale sia in ogni caso degradante, e che **altre forme di punizioni non fisiche siano ugualmente crudeli e degradanti** e pertanto incompatibili con le disposizioni della Convenzione. Tra queste figurano, per esempio, le punizioni che mirano a denigrare il bambino, umiliarlo, sminuirlo, disprezzarlo, farlo diventare un capro espiatorio, minacciarlo, spaventarlo o schernirlo<sup>1</sup>.

### **Estensione del fenomeno**

Lo Studio delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti dei minori rivela che sono milioni i bambini nel mondo vittime di violenza: subiscono maltrattamenti in casa, negli istituti o a scuola, da quelle stesse persone che dovrebbero prendersi cura di loro. Una vasta gamma di iniziative, che vanno dall'analisi delle statistiche

---

<sup>1</sup> General Comment n.8 (2006), *The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment* (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia).

internazionali, alla realizzazione di studi o rapporti, all'attività di ricerca a livello locale, ha fornito un quadro più chiaro dell'ampiezza e della diffusione del fenomeno delle punizioni corporali, anche se non esistono dati certi in merito, e non è quindi possibile quantificare il numero di minori che ne sono vittima.

**Lo Studio delle Nazioni Unite** ha portato all'attenzione dei governi il fenomeno della violenza nei confronti dei bambini in tutta la sua gravità e complessità. Dallo Studio emerge infatti che la violenza esiste in ogni Paese del mondo a prescindere dalla cultura, dalla classe sociale, dal livello di istruzione, dal reddito e dall'origine etnica, può assumere varie forme ed è determinata da una vasta gamma di fattori, tra cui anche l'ambiente culturale in cui si verifica. "L'approvazione sociale della violenza rappresenta un fattore fondamentale: sia i bambini stessi che coloro che commettono abusi possono infatti considerare la violenza fisica o psicologica come normale, soprattutto quando non si causano ferite "visibili" o permanenti. L'assenza di un'esplicita sanzione giuridica nei confronti delle punizioni corporali riflette del resto questo tipo di atteggiamento"<sup>2</sup>.

Lo Studio evidenzia chiaramente come spesso le violenze domestiche sui bambini si verificano nell'ambito del processo educativo e assumono la forma di punizioni corporali, crudeli e umilianti. "La durezza dei trattamenti e delle punizioni all'interno delle famiglie è una delle caratteristiche comuni sia ai paesi più industrializzati, che a quelli in via di sviluppo. Sono stati del resto gli stessi bambini durante le consultazioni regionali effettuate nel corso della preparazione dello Studio a sottolineare le sofferenze fisiche e psicologiche che hanno subito a causa di queste forme di maltrattamento. La violenza fisica è poi spesso accompagnata da violenza psicologica: insulti, calunnia, isolamento, emarginazione, minacce, indifferenza emotiva e umiliazione sono tutte forme di violenza che possono danneggiare lo sviluppo e il benessere psicologico del bambino, soprattutto se provengono da un adulto considerato con rispetto, come un genitore"<sup>3</sup>.

Secondo l'Iniziativa Globale *End All Corporal Punishment of Children*, sono **solo 23 i Paesi che hanno vietato le punizioni corporali in tutti i contesti**, compreso quello familiare, mentre sono almeno 87 i paesi che non proibiscono il ricorso alle punizioni fisiche nelle scuole, e 150 quelli che non le proibiscono all'interno degli istituti di accoglienza<sup>4</sup>.

### La mobilitazione internazionale

**L'Organizzazione Mondiale della Sanità** (OMS) nel 2002 ha presentato il rapporto "Violenza e salute nel mondo"<sup>5</sup>, il cui terzo capitolo è dedicato all'analisi del fenomeno dell'abuso sull'infanzia<sup>6</sup>. Secondo la definizione dell'OMS "l'abuso o il maltrattamento sull'infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere"<sup>7</sup>. Le punizioni corporali rientrano nella definizione di abuso fisico in quanto in base al rapporto "per maltrattamento fisico si intende la presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita"<sup>8</sup>.

L'OMS afferma che la violenza è un problema di salute pubblica mondiale che deriva dall'interazione di fattori individuali, familiari, comunitari e strutturali. La novità culturale del rapporto dell'OMS è stata di stabilire che esiste una correlazione tra la cultura di un popolo e quanto è considerato legittimo e corretto fare da parte degli adulti. "Qualsiasi approccio globale all'abuso sull'infanzia deve considerare i diversi standard e aspettative relative al comportamento dei genitori nelle diverse culture in tutto il mondo". "A culture diverse appartengono modi diversi di essere genitori", e talvolta "la diversità delle opinioni relative alla crescita dei figli nelle diverse culture è tale da rendere estremamente difficile definire in modo univoco gli atteggiamenti che rappresentano abuso o incuria"<sup>9</sup>.

L'OMS è quindi parte attiva nella lotta contro l'utilizzo delle punizioni corporali sui bambini in quanto non possono essere considerate una prassi tollerabile o addirittura un metodo educativo alternativo: tutte quelle

---

<sup>2</sup> Studio della Nazioni Unite sulla violenza nei confronti dei minori, pag. 5 e pag. 10 (punto 26)

<sup>3</sup> Id., pag. 16 (punto 41 e 42)

<sup>4</sup> [www.endcorporalpunishment.org](http://www.endcorporalpunishment.org), informazioni aggiornate al settembre 2008

<sup>5</sup> OMS, *World Report on Violence and Health*, 2002

<sup>6</sup> Id., cap.3: *Child abuse and neglect by parents and other caregivers*

<sup>7</sup> Id., pag. 59

<sup>8</sup> Id., pag. 62

<sup>9</sup> Id., pag. 85

azioni, compiute da chi ha il compito di occuparsi di un bambino, che pregiudicano la sua salute fisica, o che potrebbero pregiudicarla, sono da considerare una forma di abuso a tutti gli effetti.

**Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia**<sup>10</sup> raccomanda di eliminare ogni forma di punizione corporale, per quanto lieve, nonché ogni altra forma di punizione crudele o degradante. Nel corso del suo operato in questi anni il Comitato ha raccomandato la proibizione delle punizioni ad oltre 130 Paesi in tutti i continenti.

Il Comitato chiarisce che affrontare il problema della tolleranza delle punizioni corporali nei confronti dei bambini e sforzarsi di eliminarla in ambito familiare, scolastico ed in ogni altro contesto, non è soltanto un obbligo degli Stati parte della Convenzione<sup>11</sup>, ma rappresenta una strategia essenziale per ridurre e prevenire ogni forma di violenza nella società. Il Comitato ONU riconosce che il prendersi cura dei minori, specialmente di quelle più piccoli, richiede spesso il ricorso ad azioni fisiche o ad interventi che si rendano necessari per proteggerli. Ma si tratta di cosa diversa dall'utilizzo deliberato della forza a fini punitivi. Il fatto che in alcuni Paesi le punizioni corporali siano accettate entro limiti "ragionevoli" o se moderate, giustificando tale atteggiamento in base al principio del superiore interesse del minore, non è accettabile per il Comitato ONU. Nel valutare il principio del superiore interesse devono infatti essere tenuti in considerazione tutti i diritti della CRC e quindi anche l'obbligo di proteggere i minori da tutte le forme di violenza e di tenere in debita considerazione l'opinione dei minori. Il principio del superiore interesse non può dunque essere utilizzato per giustificare pratiche, quali quelle delle punizioni corporali, che contrastano con il diritto del minore all'integrità fisica e dignità umana. Il Comitato ONU specifica tuttavia che il principio della pari protezione dei bambini e degli adulti dalla violenza non significa che tutti i casi segnalati di punizioni corporali di bambini da parte dei genitori debbano condurre ad un procedimento nei confronti di questi ultimi, che potrebbe anche non corrispondere al loro superiore interesse, poiché l'obiettivo prioritario è quello di convincere i genitori a cessare l'uso della violenza o di altre forme di punizioni crudeli o degradanti, aiutandoli con interventi educativi di sostegno, piuttosto che applicando misure punitive.

**Lo Studio delle Nazioni Unite** raccomanda espressamente a tutti gli Stati di proibire ogni forma di violenza sui bambini, in ogni ambiente, comprese le punizioni corporali entro il 2009. Lo Studio richiede inoltre agli Stati ed alla società civile di impegnarsi a modificare i comportamenti che tendono a perdonare o sminuire le violenze sui bambini, l'accettazione delle punizioni corporali e le pratiche tradizionali nocive, sensibilizzando l'opinione pubblica sugli effetti nocivi della violenza, anche attraverso il ricorso a campagne di informazione pubblica. Anche nello Studio si sottolinea la fondamentale importanza di incoraggiare i genitori a ricorrere esclusivamente a metodi educativi non violenti.

Nel 2001 è stata lanciata a Ginevra la **Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children** che ha ricevuto il supporto di numerose organizzazioni non governative. Il sito web della *Global Initiative*<sup>12</sup>, oltre a fornire materiali di supporto, è aggiornato periodicamente sullo stato di implementazione del divieto delle punizioni corporali in tutti i Paesi del mondo. A maggio 2008 Save the Children in collaborazione con la *Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children* e il *Churches' Network for Non-Violence*, ha organizzato a Bangkok (Tailandia) il primo workshop globale per ottenere il divieto delle punizioni corporali e le altre punizioni umilianti e degradanti<sup>13</sup>.

**Il Consiglio d'Europa** (CoE) si è impegnato ad accertare che le raccomandazioni contenute nello Studio siano recepite nel continente europeo. Partendo dall'assunto che i bambini hanno gli stessi diritti degli adulti di vedere rispettata la loro dignità umana e la loro integrità fisica ed ottenere dalla legge lo stesso livello di protezione, il CoE sollecita i 47 Stati membri ad "emendare la normativa, adottare provvedimenti educativi e di altro tipo destinati a vietare ed eliminare ogni punizione corporale nei confronti dei bambini, comprese quelle nel contesto familiare"<sup>14</sup>.

Tra le motivazioni che sono alla base dell'azione del Consiglio d'Europa c'è anche la considerazione che "se si accetta la legittimità della punizione corporale, diventa difficile proteggere i bambini, poiché essa implica che

---

<sup>10</sup> General Comment No. 8 (2006) *The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment* (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia)

<sup>11</sup> La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) non menziona espressamente le punizioni corporali ma, come tutte le convenzioni in tema di diritti umani, va considerata come uno strumento in divenire, ed il divieto delle punizioni corporali si evince dall'interpretazione, tra gli altri, degli articoli 37, 19 e 28 della CRC.

<sup>12</sup> [www.endcorporalpunishment.org](http://www.endcorporalpunishment.org)

<sup>13</sup> Il Rapporto pubblicato a seguito del workshop è disponibile su [www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html](http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html)

<sup>14</sup> Abolire le punizioni corporali nei confronti dei bambini – domande e risposte, Consiglio d'Europa, 2008, pag. 5, disponibile su [www.coe.int](http://www.coe.int)

certe forme o certi livelli di violenza contro i bambini sono accettabili”<sup>15</sup>. “L’abolizione richiede un quadro giuridico che le vieti esplicitamente e protegga i bambini da ogni tipo di violenza, compresa quella familiare”<sup>16</sup>. Tutti gli Stati dispongono di leggi che vietano la crudeltà o l’abuso a danno dei minori, ma tali norme non vengono interpretate come un divieto assoluto delle punizioni corporali, anche se tutti gli Stati europei hanno ratificato la CRC. Secondo il Consiglio d’Europa “occorre che le riforme legislative eliminino ogni eccezione o giustificazione di tali comportamenti” così come è necessario “un divieto esplicito delle punizioni corporali e di altre forme di punizioni crudeli o degradanti per inviare un chiaro messaggio alle famiglie e a tutta la società, affinché sia evidente che non è più accettabile o legittimo picchiare un bambino, di quanto non lo sia malmenare chiunque altro”<sup>17</sup>. Il Consiglio chiarisce poi espressamente che non è sufficiente che le corti supreme dei paesi stabiliscano che le punizioni corporali sono illegali, ma il divieto deve essere enunciato chiaramente nella legislazione.

A giugno 2008 il Consiglio d’Europa ha lanciato a Zagabria la campagna di sensibilizzazione “Alza la mano contro gli schiaffi”, focalizzata sulla necessità di proibire le punizioni corporali sui bambini e promuovere un “genitorialità positiva”<sup>18</sup>.

### **La situazione in Europa**

In Europa, l’utilizzo delle punizioni corporali nei confronti dei bambini, anche in ambito familiare, è vietato in Svezia, Norvegia, Finlandia, Austria, Cipro, Danimarca, Lettonia, Bulgaria, Ungheria, Germania, Romania, Grecia e, dal 2007, anche nei Paesi Bassi, in Portogallo e Spagna.

Alcuni governi hanno però già assunto l’impegno di proibire le punizioni corporali in tutti i contesti: in Estonia è stata preannunciata una proposta di legge entro la fine del 2008; così come in Irlanda, anche se senza indicare un termine temporale per la riforma; in Lituania il Governo aveva assunto tale impegno nel corso dell’esame da parte del Comitato ONU nel 2006, ma la bozza di legge in discussione a maggio 2008 non prevedeva ancora espressamente il divieto delle punizioni corporali; in Lussemburgo già nel maggio 2007 era all’esame del parlamento un disegno di legge che prevedeva il divieto assoluto; in Polonia è in corso di discussione una proposta di legge; in Repubblica Ceca a marzo 2008 la proposta di legge era al vaglio del consiglio governativo sui diritti umani; in Slovacchia il Governo avrebbe assunto l’impegno nel 2005, ed in Slovenia nel 2004<sup>19</sup>.

In Belgio, Francia, Malta, e Regno Unito<sup>20</sup> invece non è stata fatta alcuna dichiarazione in merito da parte del Governo.

### **La situazione in Italia**

In Italia le punizioni corporali sono proibite in ambito scolastico<sup>21</sup> ed anche dall’ordinamento penitenziario<sup>22</sup>. Le punizioni corporali sui bambini in ambito familiare non sono invece espressamente vietate per legge, ma a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione del 1996 la giurisprudenza ha iniziato a considerarle illecite.

La Sentenza *Cambria* del 1996<sup>23</sup> ha evidenziato l’inaccettabilità d’interpretazione dell’art. 571 c.p. (*abuso dei mezzi di correzione*) e dell’art. 572 c.p. (*maltrattamenti verso i fanciulli*) secondo canoni e contesti socio culturali propri del 1930. “È infatti culturalmente anacronistico e giuridicamente insostenibile un’interpretazione degli artt. 571 e 572 c.p. fondata sulle concezioni ideologiche proprie di una superata epoca storico” - sociale, impregnata di valori

---

<sup>15</sup> Id., pag.9

<sup>16</sup> Id., pag.21

<sup>17</sup> Id., pag.22

<sup>18</sup> Si veda [www.coe.int/t/dc/files/themes/chatiments\\_corporels/default\\_IT.asp](http://www.coe.int/t/dc/files/themes/chatiments_corporels/default_IT.asp); ulteriori informazioni su [www.coe.int/t/transversalprojects/children/News/ZagrenKickoff\\_en.asp](http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/News/ZagrenKickoff_en.asp)

<sup>19</sup> Fonte: [www.endcorporalpunishment.org](http://www.endcorporalpunishment.org)

<sup>20</sup> Tuttavia secondo quanto riporta il *Daily Telegraph*, un gruppo di oltre 100 parlamentari laburisti, più la maggior parte dei liberaldemocratici ed alcuni conservatori sarebbe a favore dell’emendamento, che verrà discusso alla camera dei Comuni, all’attuale legge approvata nel 2004 che vieta ai genitori di picchiare i figli lasciando segni sul loro corpo, ma che consente loro “punizioni ragionevoli” come lo schiaffo. Non sarebbero però favorevoli i ministri, che sostengono che l’attuale legge ha il sostegno del pubblico e perciò non va cambiata. Fonte ANSA 8 ottobre 2008

<sup>21</sup> cfr. Regolamento Scolastico 1928; Cass. Sez. I ord. 2876 del 29/03/1971: “... gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le punizioni consistenti in atti di violenza fisica”

<sup>22</sup> Legge 354/1975 (Norme sull’ordinamento Penitenziario), che non consente l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti né il ricorso ad alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari.

<sup>23</sup> Suprema Corte di Cassazione – Sezione Sesta Penale – sentenza n.4904/1996

autoritari anche nella struttura e nelle funzioni della famiglia<sup>24</sup>. La nozione giuridica di “*abuso dei mezzi di correzione*” non può ignorare l’evoluzione del concetto di abuso sul minore, che si è andato evolvendo e specificando nel tempo. Nella sentenza si ribadisce che nell’ordinamento italiano, incentrato sulla Costituzione della Repubblica e qualificato dalle norme in materia di diritto di famiglia (introdotte dalla Legge 151/1975) e dalla CRC (approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con Legge 176/1991), il termine correzione, utilizzato dall’art. 571 c.p., va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. E, così come riaffermato in successiva sentenza<sup>25</sup>, “poiché da tale processo va bandito ogni elemento contraddittorio rispetto allo scopo ed al risultato che il nostro ordinamento persegue, in coerenza con i valori di fondo assunti nella Costituzione della Repubblica, **non può più ritenersi lecito l’uso della violenza fisica o psichica, sia pure distortamente finalizzato a scopi ritenuti educativi**: ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza e connivenza, utilizzando mezzi violenti e costrittivi. che tali fini apertamente contraddicono”.

Nella sentenza della Corte di Cassazione del 2005 si legge inoltre che “con specifico riferimento alle espressioni linguistiche utilizzate nell’art. 571 c. p., va ancora precisato che la nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione non può ignorare l’evoluzione del concetto di “abuso sul minore”, che si è andato via via evolvendo e specificando nel tempo. Da una sorpassata e limitativa nozione di abuso, inteso come comportamento attivo dannoso sul piano fisico per il bambino, l’attuale letteratura e clinica psicologica e psicopatologica qualificano come abuso anche le omissioni di cure e l’abuso psicologico, correlato allo sviluppo di numerosi e diversi disturbi psichiatrici.

### **Conclusioni**

Save the Children Italia ritiene pertanto che sia necessario procedere in tempi brevi con una riforma normativa anche in Italia, di modo che le punizioni corporali siano espressamente vietate anche in ambito familiare, come del resto già riconosciuto dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. In tal modo l’Italia darebbe attuazione alla raccomandazione contenuta nello Studio della Nazioni Unite sulla violenza nei confronti dei minori, che sollecita un intervento in tal senso, allineandosi con gli altri Paesi europei che hanno già provveduto a riformare la propria legge interna.

Tale intervento normativo si rende necessario anche alla luce della seguenti considerazioni e raccomandazioni:

- La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia ratificata dall’Italia prevede l’obbligo degli Stati di adottare ogni misura legislativa per tutelare i minori contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti per tutto il tempo in cui affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi i genitori (art. 19 CRC). La CRC prevede inoltre l’obbligo degli Stati di vigilare affinché nessun minore sia sottoposto “a trattamenti crudeli, inumani o degradanti” (art. 37 CRC), ed il Comitato ONU<sup>26</sup> ha espressamente specificato che il diritto dei minori di essere protetti da tali trattamenti “*comprende anche le punizioni corporali*”, con la conseguenza che gli Stati parte dovranno render conto anche rispetto a tale questione nei propri rapporti periodici;
- Il Comitato ONU ha espressamente raccomandato all’Italia nelle Osservazioni conclusive al primo rapporto governativo che la prevenzione e la proibizione della tortura o altri trattamenti o punizioni inumani o degradanti, compreso il divieto di punizioni corporali in ambito familiare, sia recepito nella legislazione nazionale<sup>27</sup>;
- Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha raccomandato agli stati membri di rivedere la propria legge interna in merito alle punizioni nei confronti dei minori al fine di limitare o vietare le punizioni corporali, anche se la violazione di tale divieto non comporta necessariamente una sanzione di carattere

<sup>24</sup> Considerazioni dei Giudici della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 16491/2005

<sup>25</sup> Suprema Corte di Cassazione – Sezione Sesta penale- sentenza n. 16491/2005

<sup>26</sup> Linee Guida per la preparazione dei rapporti periodici predisposte nel 2006 dal Comitato ONU per i Diritti dell’Infanzia, disponibile su [www.crin.org/resources/find\\_NGO.asp?projID=9&sec=NGO&pagetitle=Guide+](http://www.crin.org/resources/find_NGO.asp?projID=9&sec=NGO&pagetitle=Guide+)

<sup>27</sup> *The Committee also suggests that the clear prevention and prohibition of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, as well as a ban on corporal punishment within the family, be reflected in the national legislation.* CRC/C/15/Add.41, 27 November 1995, punto 20.

penale<sup>28</sup>; ha inoltre condannato l'utilizzo delle punizioni corporali e di altre forme di trattamenti degradanti come mezzi di educazione, richiamando l'importanza e la necessità di sistemi educativi non violenti<sup>29</sup>;

- L'Assemblea Parlamentare nella raccomandazioni su *Europe-wide ban on corporal punishment of children* ha dichiarato che, conformemente a quanto previsto dal Comitato europeo dei Diritti Sociali, al fine di conformarsi a quanto stabilito dalla Carta Sociale Europea<sup>30</sup>, gli stati membri devono vietare ogni forma di punizione corporale o altre forme di punizioni o trattamenti degradanti. L'Assemblea ha espresso la propria preoccupazione per il fatto che solo pochi stati abbiano formalmente proibito le punizioni corporali ed ha invitato il Comitato dei Ministri a raccomandare agli stati di adottare le misure legislative opportune, con particolare riferimento al contesto familiare;
- La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha di fatto già riconosciuto in alcune recenti sentenze, in coerenza con i valori di fondo assunti nella Costituzione della Repubblica, l'illiceità dell'uso della violenza fisica o psichica finalizzata a scopi ritenuti educativi<sup>31</sup>.

**Save the Children Italia raccomanda pertanto al Parlamento italiano di procedere con un percorso di riforma della normativa italiana in modo da adeguarla alle raccomandazioni provenienti dal livello europeo ed internazionale, e vietare così espressamente le punizioni corporali nei confronti dei minori anche in ambito familiare. Al contempo Save the Children richiede alle Istituzioni competenti di farsi promotrici di una campagna di sensibilizzazione e informazione sulla genitorialità positiva in grado di favorire l'utilizzo di metodi educativi non violenti.**

---

<sup>28</sup> “*Review their legislation on the power to punish children in order to limit or indeed prohibit corporal punishment, even if violation of such a prohibition does not necessarily entail a criminal penalty*”, Raccomandazione contro la violenza familiare No. R (85) 4 (Adopted by the Committee of Ministers on 26 March 1985 at the 382nd meeting of the Ministers' Deputies), pag. 2, punto 12

<sup>29</sup> Raccomandazione sui provvedimenti sociali relativi alla violenza entro le mura domestiche No. R (90) 2 (Adopted by the Committee of Ministers on 15 January 1990 at the 432nd meeting of the Ministers' Deputies), pag. 4, punto 14. Si veda inoltre: Raccomandazione sugli aspetti medico sociali degli abusi ai danni di bambini (1993), 1.2 lett.c;

<sup>30</sup> Raccomandazione 1666 (2004)

<sup>31</sup> Sentenza n.4904/1996 e Sentenza n. 16491/2005